COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1999

relativa agli aiuti che i Paesi Bassi intendono concedere alla raffineria Nerefco per una turbina a gas integrata nel processo produttivo

[notificata con il numero C(1999) 904]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato [1] gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 10 ottobre 1997, registrata dal segretariato generale della Commissione europea il 14 ottobre 1997, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, un aiuto di Stato relativo al progetto di istallazione di una «turbina a gas integrata nel processo produttivo della raffineria Nerefco».

(2) Con lettera del 4 dicembre 1997, la Commissione ha richiesto alcune informazioni complementari alle autorità olandesi, che hanno risposto con lettera in data 8 gennaio 1998. Una seconda richiesta d'informazioni complementari è stata inviata il 26 gennaio 1998 e la relativa risposta è pervenuta mediante lettera del 9 marzo 1998. L'8 aprile 1998 la Commissione ha inviato una terza richiesta d'informazioni complementari ed il 25 maggio 1998 vi è stato un incontro tra i rappresentanti della Commissione e del governo olandese. A seguito di questa riunione, le autorità olandesi hanno inviato un messaggio via fax in data 28 maggio 1998.

(3) Con lettera del 13 luglio 1998, con riferimento SG (98) D/5699, la Commissione ha informato i Paesi Bassi in merito alla propria decisione di avviare, in relazione al suddetto aiuto, il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

(5) Il progetto di una turbina a gas integrata nel processo produttivo della raffineria Nerefco s'inquadra in un programma generale per la riduzione delle emissioni di CO_2, avviato dal governo olandese nell'autunno del 1997. Secondo l'intenzione del governo olandese, il suddetto programma dovrebbe incentivare progetti che comportano una significativa riduzione delle emissioni di CO_2, contribuendo in tal modo ad una crescita economica sostenibile.

(6) Il progetto in esame è inteso a contribuire alla riduzione delle emissioni di CO_2. Il progetto contempla la costruzione di una turbina a gas pienamente integrata nell'impianto di lavorazione di una raffineria, che dovrebbe sostituire la tradizionale generazione separata di elettricità e calore. L'impiego di turbine a gas negli impianti di cogenerazione permette di migliorare notevolmente l'efficienza energetica e di ridurre le emissioni di CO_2 ad un livello inferiore a quello degli impianti convenzionali di generazione separata di energia e calore. Finora, tuttavia, le turbine a gas non sono utilizzate negli impianti produttivi a causa della minore affidabilità d'esercizio. Le turbine a gas sono più soggette a guasti e richiedono maggiore manutenzione. L'installazione di turbine a gas comporta inoltre maggiori costi d'investimento.

[1] GU C 334 del 31.10.1998, pag. 3.

(7) Il progetto sarà realizzato nella raffineria Nerefco di Rotterdam. Al progetto partecipano le seguenti imprese:

— Texaco Nederland BV,

— Eneco BV, un'azienda locale erogatrice d'energia,

— Nerefco, un'impresa comune di PB e Texaco.

Destinataria dell'aiuto è un'impresa comune, non ancora costituita, cui partecipano Eneco BV e Texaco Nederland BV.

(8) Nerefco gestisce una raffineria, situata a Rotterdam Europoort, che conta tra l'altro due torri per la distillazione primaria del petrolio greggio. Attualmente il greggio viene portato a temperatura di distillazione mediante due forni, alimentati con gasolio pesante. Nel processo di distillazione, si producono calore (potenza disponibile pari a [...] (*) di energia termica), vapore per la raffineria con un apposito sistema di caldaie (capacità disponibile pari a [...]*) ed una parte dell'elettricità necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno.

(9) L'installazione di una turbina a gas integrata nel processo produttivo ne aumenterà il rendimento energetico. Il funzionamento della turbina è così descritto: la turbina aziona direttamente un generatore, mentre i gas di scarico della turbina vengono immessi in uno scambiatore di calore e riscaldano direttamente il petrolio greggio, portandolo alla temperatura di lavorazione (375 °C). Il calore residuo dei gas di scarico viene successivamente impiegato per la produzione di vapore destinato alla raffineria. Riscaldando direttamente il petrolio greggio ad un'elevata temperatura si consegue un rendimento estremamente elevato. Il nuovo impianto sostituirà il 40 % della capacità termica necessaria per portare il petrolio greggio a temperatura di distillazione e produrrà il 10 % del vapore, nonché 70 MW supplementari di elettricità. La realizzazione del progetto non comporta un incremento della capacità di distillazione.

(10) Le autorità olandesi ritengono che nell'Unione europea non sia mai stato realizzato un progetto d'integrazione tra impianto produttivo e centrale di generazione d'energia di tale portata. I vantaggi di tale integrazione sono così articolati:

a) diminuzione delle emissioni di CO_2 della raffineria da 790 000 a 530 000 t annue, vale a dire una riduzione dell'ordine di 260 000 t annue. Questo equivale a una riduzione su scala nazionale dello 0,2 %;

b) diminuzione delle emissioni di alcune altre sostanze inquinanti, segnatamente l'anidride solforica (SO_2) e gli ossidi d'azoto (NO_x), dell'ordine del 16 % e dell'11 % rispettivamente;

c) flessione del consumo d'energia per produrre l'elettricità, il vapore e il calore necessari per la lavorazione, espressa in equivalente di petrolio, da 270 000 a 205 000 tonnellate. Ciò equivale ad un incremento dell'efficienza energetica dal 60 % all'80 %.

Per migliorare le prospettive di realizzazione di successivi progetti analoghi, è prevista la costituzione di un gruppo di utilizzatori, cui partecipano rappresentanti di altre aziende interessate. Questo gruppo parteciperà direttamente all'allestimento del progetto in discorso.

(11) Il progetto presenta dei fattori di rischio sotto il profilo tecnico, segnatamente:

a) minore affidabilità d'esercizio di una turbina a gas rispetto ad un forno convenzionale;

b) necessità di sviluppare un sistema affidabile per il controllo della turbina a gas, degli scambiatori di calore e del forno.

Per contenere i rischi connessi al nuovo impianto e per garantire l'erogazione continua di calore, si manterrà, come riserva, il vecchio impianto ormai inefficiente sotto il profilo energetico.

(12) Gli investimenti complessivi ammontano a 93 milioni di NLG (circa 42,2 milioni di EUR). Tale importo comprende i costi di costruzione della turbina a gas, di un forno e della caldaia alimentata col calore residuo.

(13) Al momento dell'avvio della procedura le autorità olandesi avevano calcolato i costi ammissibili nel seguente modo. Al suddetto importo era stato anzitutto apportata una correzione per tenere conto del previsto risparmio di costi energetici. Si era stimato che nell'arco di 10 anni si sarebbe realizzato un risparmio di 39 milioni di NLG (circa 17,7 milioni di EUR). Detraendo questa voce attiva, che verrà realizzata in futuro, dal costo totale d'investimento si era ottenuto il totale dei costi ammissibili. Quest'importo era stato ulteriormente corretto, detraendo i costi inerenti alla sostituzione del forno e i costi per la manutenzione del vecchio forno (importo netto di 3,3 milioni di NLG, pari a 1,5 milioni di EUR). I costi ammissibili del progetto ammontavano quindi a 50,7 milioni di NLG (circa 23 milioni di EUR).

(14) Nella notifica del progetto d'aiuto presentata dalle autorità olandesi, l'importo massimo dell'aiuto a favore del progetto era di 15 milioni di NLG (circa 6,8 milioni di EUR), pari al 29,6 % dei costi totali ammissibili.

Nella notifica, la durata di costruzione dell'impianto prevista era compresa tra la fine del 1997 e l'inizio del 1999. La realizzazione dell'impianto è stata tuttavia rinviata, in attesa di sapere con maggiore certezza se l'aiuto sia lecito. La costruzione dell'impianto richiederà poco più di un anno.

(15) Nerefco non è tenuta, in virtù di alcuna disposizione legislativa in materia ambientale, ad adeguare l'attuale sistema di approvvigionamento energetico della raffineria.

(*) Talune parti della presente decisione, segnalate dalle parentesi quadre seguite da un asterisco, sono state omesse in quanto informazioni riservate.

III. MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(16) Con lettera in data 13 luglio 1998, la Commissione ha informato i Paesi Bassi di aver avviato il procedimento in ragione dei dubbi esistenti circa la compatibilità dell'aiuto con le condizioni fissate nella «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» ([1]). I dubbi riguardavano la determinazione dell'entità dei costi d'investimento aggiuntivi. La disciplina comunitaria statuisce che i costi ammissibili devono limitarsi strettamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale (paragrafo 3.2.1). In sintesi, si trattava dei seguenti elementi:

a) I costi di sostituzione. Secondo la prassi corrente, la Commissione calcola i costi d'investimento aggiuntivi sulla base di una comparazione con i costi relativi alla realizzazione di un'identica capacità produttiva con l'impiego di tecnologie convenzionali.

 La Commissione non era in grado di stabilire i costi d'investimento aggiuntivi sulla base delle informazioni trasmesse, in quanto mancavano dati al riguardo. La Commissione ritiene che il mantenimento del vecchio impianto non esima le autorità olandesi dall'obbligo di comparare l'investimento previsto con i costi complessivi di un impianto convenzionale, calcolato sulla base dei prezzi attuali.

b) L'incremento della produzione di elettricità dell'ordine di 70 MW_e. Nella notifica si afferma che la realizzazione dell'impianto comporta un incremento della capacità di produzione elettrica. La capacità complessiva nazionale dei Paesi Bassi aumenterà dello 0,3 % circa. Allorché il procedimento fu avviato, la Commissione non sapeva esattamente in che misura si fosse tenuto conto di questo elemento nel calcolo dei costi ammissibili.

(17) Da ultimo, la Commissione aveva costatato che nel calcolo dei costi ammissibili gli importi relativi ai risparmi di spesa erano stati detratti applicando un tasso di sconto del 10 % al netto delle imposte sul reddito delle società. Inoltre, i costi erano calcolati unicamente per un periodo di 10 anni, durata che non sembrava coincidere con il periodo d'ammortamento degli investimenti in discorso. Ai fini della determinazione dei costi ammissibili della proposta di aiuto, la Commissione ha invitato le autorità olandesi ad applicare, per il calcolo dei futuri costi e proventi, il tasso d'interesse di riferimento della Commissione. Ha inoltre indicato che, per poter comparare l'intensità dell'aiuto con quella fissata dalla Disciplina comunitaria (paragrafo 3.2.3.B), gli importi ammissibili indicati devono essere lordi (importo lordo imponibile). Il periodo per il quale i proventi vanno conteggiati deve coincidere con il periodo d'ammortamento.

IV. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI E DI ALTRI STATI MEMBRI

(18) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da terzi né da altri Stati membri.

([1]) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

V. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

(19) In risposta all'avvio del procedimento, i Paesi Bassi hanno inviato una lettera in data 15 ottobre 1998, esponendo le proprie osservazioni, di cui si riporta una sintesi nei considerando che seguono.

(20) Per soddisfare le richieste di chiarimento della Commissione, i Paesi Bassi hanno impostato il calcolo dei costi ammissibili in un nuovo modo. Le autorità olandesi ritengono che la nuova impostazione risponda alle premesse e alle disposizioni della disciplina comunitaria (menzionata al considerando 16). Con il nuovo metodo, l'incremento della capacità di produzione elettrica (potenziale addizionale di 70 MW_e) viene interamente separato dal progetto. A tal fine, l'importo ammissibile è corretto in funzione del costo dell'investimento necessario per realizzare una capacità elettrica convenzionale, che le autorità olandesi stimano ammonti a 43,9 milioni di NLG (circa 19,9 milioni di EUR). Per determinazione dei costi ammissibili, tale importo va pertanto detratto dal totale degli investimenti.

(21) Una seconda correzione è rappresentata dall'introduzione, nel calcolo dei costi ammissibili, del risparmio in termini di costi d'esercizio derivante dallo sfruttamento del calore rispetto al ricorso ad una fonte d'energia convenzionale. Detto vantaggio viene capitalizzato. Nel conteggio di questo fattore, le autorità olandesi hanno tenuto conto del tasso di riferimento attuale applicato dalla Commissione e gli importi indicati sono lordi, ossia sono gli importi imponibili. Inoltre, per il calcolo le autorità olandesi si sono basate su un periodo d'ammortamento reale di 15 anni. Il risparmio è dell'ordine di 2,6 milioni di NLG (circa 1,2 milioni di EUR). Questo risparmio è detratto dall'importo dell'investimento.

(22) Le autorità olandesi ritengono che l'importo risultante dalla detrazione di questi importi correttivi dal totale degli investimenti rappresenti gli investimenti aggiuntivi necessari per la tutela ambientale. Non si ritiene necessario correggere tale importo per tenere conto della sostituzione parziale dell'impianto convenzionale. Tale posizione delle autorità olandesi si fonda su diversi argomenti, la cui sostanza è riportata nei considerando che seguono.

(23) La porzione del nuovo impianto che verrà adibita alla produzione di calore e vapore per la lavorazione è assolutamente indispensabile per conseguire l'obiettivo ambientale. I nuovi impianti verranno installati nello stabilimento di Nerefco, accanto agli impianti esistenti. Sebbene il nuovo impianto si accolli la produzione di una parte del calore (40 %) e del vapore (10 %) necessari per il processo produttivo, i vecchi impianti devono comunque restare operativi. La chiusura dei vecchi impianti comporterebbe una riduzione inaccettabile della possibilità d'impiego e affidabilità degli impianti di raffinazione. Si deve inoltre tenere presente che si tratta di un progetto non scevro di rischi. Il grado di affidabilità della turbina integrata al processo produttivo deve

essere ancora dimostrato nella pratica. Inoltre le turbine a gas richiedono periodi di manutenzione, programmata ed imprevista, più frequenti di quelli richiesti per gli attuali impianti della raffineria. Durante questi periodi gli impianti tradizionali dovranno essere impiegati al massimo della loro capacità, per evitare che il mancato funzionamento dell'impianto a turbina incida sull'attività di raffinazione dello stabilimento. Le autorità olandesi ritengono pertanto che questi costi vadano interamente inglobati negli investimenti aggiuntivi da sostenere. A tale riguardo rilevano inoltre che nella fattispecie non si realizza alcun incremento della capacità degli impianti di raffinazione. Benché si abbia un aumento della capacità di riscaldare il petrolio greggio, ciò non comporta alcun incremento della capacità di lavorazione del medesimo. Questa è sempre determinata dalle torri di distillazione, la cui capacità resta invariata.

(24) Sulla base del ragionamento descritto al considerando 23, i Paesi Bassi calcolano i costi ammissibili nel modo seguente:

(in milioni di NLG)

Investimento totale	93
Correzione per la capacità di produzione elettrica	– 43,9
Correzione relativa ai minori costi variabili	– 2,6
Totale costi ammissibili	46,5

(25) In base a quanto sopra esposto, i Paesi Bassi hanno ridotto l'entità dell'aiuto da 15 milioni di NLG (circa 6,8 milioni di EUR) a 13,91 milioni di NLG (circa 6,33 milioni di EUR). Se si considera quale costo ammissibile l'importo sopraindicato di 46,5 milioni di NLG (circa 21,1 milioni di EUR), ciò corrisponde ad un'intensità d'aiuto del 30 %.

VI. **VALUTAZIONE**

(26) L'aiuto notificato favorirà un'impresa specifica e ricade pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Avendo notificato il suddetto aiuto, i Paesi Bassi hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE.

(27) La Commissione è tenuta a verificare che l'aiuto sia compatibile con il mercato comune, a norma dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

(28) Le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, lettere a), b) e c), non sono applicabili nella fattispecie, in quanto non si tratta né di un aiuto a carattere sociale né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, e tanto meno di aiuti concessi all'economia di determinate regioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c).

(29) Le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) e d), non sono applicabili, poiché l'aiuto non è destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, né è volto a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro o a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(30) L'unica disposizione che si potrebbe invocare a sostegno dell'aiuto in esame è l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), riguardante gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. Nella fattispecie si tratta di un aiuto con finalità di tutela ambientale e la Commissione ha pertanto valutato il progetto alla luce della disciplina comunitaria, di cui al considerando 16. Qualora l'aiuto soddisfi le condizioni previste dalla suddetta disciplina, può fruire della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE ed essere giudicato compatibile con il mercato comune.

(31) La Commissione costata che l'aiuto notificato verrà concesso con la finalità di ridurre le emissioni di CO_2, un importante obiettivo della Comunità [1]. La realizzazione del progetto determina una notevole riduzione dell'emissione di CO_2 e, al tempo stesso, un cospicuo risparmio di energia, nonché la riduzione delle emissioni di altre sostanze inquinanti, quali l'anidride solforica (SO_2) e gli ossidi di azoto (NO_x).

(32) Attualmente non vige alcuna disposizione normativa nazionale o comunitaria che imponga alle imprese di ridurre le loro emissioni di CO_2. L'aiuto in discorso ricade pertanto sotto il disposto del paragrafo 3.2.3.C («Aiuti in caso di inesistenza di norme ambientali obbligatorie») della disciplina comunitaria menzionata al considerando 16. Le imprese che effettuano investimenti per migliorare significativamente i loro risultati ambientali possono — a norma di quanto enunciato al punto 3.2.3.C della disciplina comunitaria — fruire di un aiuto. La Commissione osserva che il progetto mira a ridurre di 260 000 t annue le emissioni di CO_2 e ritiene che si tratti di una prestazione notevole sotto il profilo ambientale, il cui impatto è tale da soddisfare al criterio stabilito dal suddetto punto 3.2.3.C.

(33) Per quanto riguarda i costi d'investimento ammissibili, il punto 3.2.1 della suddetta disciplina comunitaria stabilisce che l'aiuto debba limitarsi strettamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.

[1] COM(97) 481 def., «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni— Il cambiamento climatico — Approccio dell'Unione europea per la Conferenza di Kyoto», e SEC(98) 615, «Opzioni in materia di politica energetica al fine di rispondere alle sfide del cambiamento climatico — Verso la definizione di una strategia energetica post-Tokyo».

(34) I dubbi circa la metodologia impiegata dai Paesi Bassi per la determinazione dei costi d'investimento ammissibili hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento. Le riserve della Commissione riguardano segnatamente il trattamento riservato alla produzione di elettricità e ai costi di sostituzione. A seguito dell'avvio del procedimento, i Paesi Bassi hanno presentato il calcolo dei costi ammissibili secondo una nuova impostazione. Come già descritto nella sezione V, la produzione di elettricità è stata completamente scissa dal progetto. Gli investimenti destinati a creare la nuova capacità di produzione non sono ammessi a fruire dell'aiuto in base alla disciplina comunitaria menzionata al considerando 16. È consuetudine della Commissione scindere i costi necessari per la nuova capacità di produzione dai costi ammissibili. Si ritiene che lo scorporo dei costi d'investimento necessari per la produzione di elettricità dall'importo totale degli investimenti costituisca la giusta procedura per determinare i costi ammissibili. La Commissione è pertanto del parere che l'importo di 43,9 milioni di NLG (circa 19,9 milioni di EUR), equivalente all'investimento necessario per l'incremento dell'ordine di 70 MW_e della capacità di produzione elettrica, non rientri tra i costi ammissibili.

(35) Secondo il nuovo metodo, i Paesi Bassi correggono l'importo degli investimenti ammissibili, per tenere conto del risparmio in termini di costi d'esercizio derivante dallo sfruttamento del calore rispetto ad una soluzione basata su una fonte d'energia convenzionale. La Commissione ritiene che la correzione operata dai Paesi Bassi, dell'ordine di 2,6 milioni di NLG (circa 1,2 milioni di EUR), sia appropriata. Il risparmio futuro non grava comunque sull'onere d'investimento ed una correzione è quindi necessaria per stabilire l'entità reale degli investimenti aggiuntivi. Nel calcolo di questo fattore, le autorità olandesi si sono attenute alle indicazioni contenute nella lettera del 13 luglio 1998, applicando il tasso di riferimento attuale prescritto dalla Commissione ed indicando gli importi lordi, ossia gli importi imponibili. Le autorità olandesi hanno inoltre tenuto conto della durata reale di ammortamento.

(36) Per quanto riguarda i costi di sostituzione, i Paesi Bassi affermano, basandosi sulle argomentazioni esposte ai considerando 22 e 23, che una correzione a tale riguardo non è necessaria. La Commissione è invece dell'avviso che si debba tenere conto dei costi di sostituzione di un impianto convenzionale. Secondo la prassi corrente, la Commissione calcola i costi d'investimento aggiuntivi sulla base di una comparazione con i costi relativi alla realizzazione di un'identica capacità produttiva con l'impiego di tecnologie convenzionali. Il mantenimento della capacità del vecchio impianto — destinato a subentrare alla turbina a gas integrata nel processo di raffinazione, in caso di guasto o di interventi di manutenzione — non incide su questo criterio. Di fatto, il nuovo impianto sarà costantemente integrato nel processo di raffinazione e contribuirà nella misura del 40 % al riscaldamento del petrolio greggio e del 10 % della produzione di vapore. Il vecchio impianto verrà usato solo in caso di spegnimento o di interventi di manutenzione della turbina. Si tratta pertanto palesemente di una sostituzione funzionale mediante un'apparecchiatura moderna. Il fatto che il vecchio impianto sia mantenuto con funzione a titolo di «riserva» non ha alcuna rilevanza. La Commissione ritiene pertanto che nella fattispecie si debba apportare una correzione, al fine di tenere conto dei costi che dovrebbero essere sostenuti se, per riscaldare il petrolio greggio e produrre il vapore, si ricorresse ad impianti convenzionali.

(37) I costi relativi alla sostituzione del forno con un impianto convenzionale — tenendo conto di un tasso di sostituzione del 40 % e dei costi aggiuntivi per la manutenzione del vecchio forno — ammontano a 3,8 milioni di NLG (circa 1,7 milioni di EUR) ([1]). Secondo le autorità olandesi, i costi di sostituzione relativi all'unità per la produzione di vapore — avente una capacità equivalente a quella del nuovo impianto — mediante una caldaia convenzionale ammontano a 5 milioni di NLG (circa 2,26 milioni di EUR). La correzione complessiva da apportare ai costi di sostituzione è dell'ordine quindi di 8,8 milioni di NLG (circa 3,9 milioni di EUR).

(38) Apportando all'importo dell'investimento le correzioni descritte ai punti precedenti si ha:

(in milioni di NLG)

Totale investimenti	93
Correzione capacità di produzione elettrica	– 43,9
Correzione risparmio costi d'esercizio variabili	– 2,6
Correzione costi di sostituzione	– 8,8
Costi d'investimento aggiuntivi	37,7

([1]) Per determinare i costi di sostituzione ci si è basati su un valore del 40 % (pari al rapporto di sostituzione, ossia alla capacità termica sfruttabile per la lavorazione del petrolio greggio offerta dal nuovo impianto rispetto alla vecchia configurazione) dei costi di sostituzione (che ammonterebbero a 15 milioni di NLG) del vecchio impianto con un impianto basato su tecnologia convenzionale. Si è inoltre tenuto conto dell'incremento del 40 % dei costi di manutenzione relativi al vecchio impianto. I costi supplementari di manutenzione sono determinati dal valore attuale netto dei costi realmente sostenuti annualmente (0,56 milioni di NLG), calcolato per un periodo di 15 anni ad un tasso d'interesse di riferimento del 5,5 %, da cui si ottiene un importo di 2,2 milioni di NLG. La Commissione ritiene legittima una siffatta correzione, in quanto il vecchio impianto funge da «rimpiazzo d'emergenza», che deve essere mantenuto in considerazione del carattere sperimentale della turbina integrata nel processo produttivo, il che comporta dei costi supplementari di manutenzione. Il costo totale di sostituzione del forno è stato quindi fissato a 3,8 milioni di NLG (circa 1,7 milioni di EUR). La sostituzione della capacità di produrre vapore (per un volume pari al 10 % della produzione di vapore) con una caldaia convenzionale comporta un costo di 5 milioni di NLG (circa 2,26 milioni di EUR). I costi totali ammontano pertanto a 8,8 milioni di NLG (circa 3,9 milioni di EUR).

(39) L'importo risultante di 37,7 milioni di NLG (circa 17,1 milioni di EUR) rappresenta, a giudizio della Commissione, i costi aggiuntivi d'investimento da sostenere per la realizzazione dell'obiettivo ambientale. Il punto 3.2.3.C. della disciplina comunitaria menzionata al considerando 16 stabilisce gli investimenti diretti alla realizzazione di una tutela ambientale più rigorosa in settori nei quali non esistono norme obbligatorie, possono essere autorizzati fino ad una concorrenza massima del 30 % del costo ammissibile. La Commissione può pertanto autorizzare un aiuto dell'ordine di 11,31 milioni di NLG (circa 5,14 milioni di EUR).

(40) Da ultimo, va rilevato che la Commissione è in generale fautrice della realizzazione di impianti di cogenerazione [1]. Anche alla turbina a gas in discorso, integrata al processo produttivo, è applicata la cogenerazione. Il fatto che questo impianto sia il primo progetto realizzato su tale scala incide favorevolmente sul giudizio della Commissione. Il fatto che i terzi non abbiano fatto pervenire osservazioni corrobora il giudizio della Commissione che il progetto in esame non incide sugli scambi in modo pregiudizievole all'interesse generale.

VII. **CONCLUSIONE**

(41) L'aiuto notificato rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ritiene che nella fattispecie l'aiuto, dell'ordine di 11,31 milioni di NLG (pari a circa 5,14 milioni di EUR), sia compatibile con il mercato comune. Si può pertanto autorizzare un aiuto dell'ordine di 11,31 milioni di NLG, conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, in quanto la misura è conforme alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione in favore del progetto relativo all'istallazione di una «turbina a gas integrata nel processo produttivo della raffineria Nerefco», per un importo di 15 milioni di NLG, successivamente ridotto a 13,91 milioni di NLG, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE nei limiti di un importo massimo di 11,31 milioni di NLG. L'aiuto eccedente tale importo di 11,3 milioni di NLG è incompatibile con il mercato comune e non può essere concesso.

La concessione dell'aiuto è di conseguenza autorizzata per un importo di 11,31 milioni di NLG.

Articolo 2

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

[1] COM(97) 514 def., comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 15 ottobre 1997: «Una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore ed elettricità (cogenerazione) ed eliminare gli ostacoli al suo sviluppo».

[2] GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.